



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

28 luglio 2016

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 28 del mese di luglio duemilasedici, alle ore 11,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 22 luglio 2016 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Eugenio GAMBETTA - Rosanna GIACHELLO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Cesare PIANASSO.

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Dimitri DE VITA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 "AMT OVEST", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 6 "VALLI SUSA E SANGONE", Zona 7 "CIRIACESE - VALLI DI LANZO", Zona 9 "EPOREDIESE", Zona 10 "CHIVASSESE".

(Omissis)

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito Territoriale Torino 6. Schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Approvazione (U.P.R. Euro=120.000,00=)

N. Protocollo: 13865/2016

La **Sindaca Metropolitana** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Rilevato che

ai sensi dell'articolo 1 della Legge 07.04.2014, n. 56:

- comma 8 "il Sindaco Metropolitan rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitan e la Conferenza Metropolitan, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto";

- comma 16 “il 1 gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime.; il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto e i propri Organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove, alla predetta data non sia approvato lo Statuto della Città Metropolitana, si applica lo Statuto della Provincia”. Le disposizioni dello Statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale si applicano al Sindaco Metropolitano”;
- comma 50 “alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico degli Enti locali”;

Dato atto che

lo Statuto della Città Metropolitana di Torino è esecutivo ai sensi di legge a far data dal 1° giugno 2015.

Premesso che:

- con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l’art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall’altro, l’impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l’art. 46-*bis* del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall’art. 2, comma, 175 della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

Richiamati:

- il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas;
- il D.M. 21 aprile 2011, “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” e s.m.i.;
- il D.M. 20 maggio 2015, n. 106 - Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Considerato che:

ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all’Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o

un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di Stazione Appaltante);

Considerato altresì che:

la Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante la conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", prevede:

- all'art. 4, comma 3, che per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i., avvenga a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
- all'art. 4, comma 2, che i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i., come modificati ai sensi del comma 3 del predetto articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario "ad acta", ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
- all'art. 4, comma 5, che nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del predetto articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente; ad oggi sono state approvate con la conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe 2016" una proroga delle scadenze di pubblicazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché l'eliminazione delle sanzioni in capo ai Comuni in caso di mancata pubblicazione entro la scadenza, ex art. 3 della Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210;

Vista

la deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - 407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, oggi AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico), con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Considerato, inoltre, che:

- il testo del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 - Interventi urgenti di avvio del piano DESTINAZIONE ITALIA, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 - all'art. 1, comma 16-quater, prescrive che al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo

una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013.

Preso atto che

i Comuni dell'Ambito Torino 6 hanno individuato la Città metropolitana di Torino, quale Stazione Appaltante dell'Ambito;

Richiamato pertanto

il Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 442 - 30275/2015, con cui la Città metropolitana di Torino ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dall'Ambito Territoriale Torino 6;

Richiamato, altresì,

l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato che

le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la **delega di funzioni** da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che

- l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226 e s.m.i, stabilisce che la stazione appaltante "*prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti*", e il comma 5 dello stesso articolo dispone che, "*salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)*";

Ritenuto, dunque, necessario,

alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita Convenzione fra la Città metropolitana di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 6, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell'Ambito Territoriale 6, e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo;

Atteso che

si è, altresì, stabilito di costituire, fra i Comuni appartenenti all'Ambito coinvolto, un gruppo di lavoro espressione di aree omogenee del territorio e finalizzato a seguire le attività del procedimento e a collaborare con la Stazione Appaltante al buon esito dello stesso, il quale ha lavorato alla elaborazione di uno schema di Convenzione condiviso fra i soggetti coinvolti;

Verificato che:

- in base ai criteri stabiliti dall'AEEGSI sopra richiamati, con riguardo all'Ambito in oggetto, la quantificazione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale corrisponde a Euro 295.103,20 più Euro 64.922,70 per IVA al 22%, per complessivi Euro 360.025,90, corrisposti alla Stazione Appaltante dai gestori uscenti, e ripartiti dalla medesima in Euro 84.191,37 più Euro 18.522,10 per IVA al 22% per complessivi Euro 102.713,47, per le funzioni centrali svolte direttamente dalla Stazione Appaltante ed in Euro 210.911,82 più Euro 46.400,60 per IVA al 22% per complessivi Euro 257.312,42, per le "funzioni locali" riconosciute ai Comuni dell'Ambito;

Dato atto che:

con Decreto del Consigliere Delegato della Città metropolitana di Torino n. 442 - 30275/2015 è stato prenotato a livello informatico l'accertamento della entrata complessiva di €360.025,90 ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. (e sulla base della "competenza finanziaria potenziata") con applicazione dell'introito alla risorsa -E-3059625 sul capitolo 16181 del PEG 2015 (**op. cont. n. 1463962**) e prenotata la conseguente spesa di € 360.025,90 (**iniziativa n. 3045/2015**) come segue:

- euro 257.312,00= all'intervento 1070703 del Bilancio di Previsione 2015 e al cap. 16183 del PEG 2015 (**op. cont. n. 1463965**)
- euro 102.714,00= all'intervento 1070703 del Bilancio di Previsione 2015 e al cap. 16182 del PEG 2015 (**op. cont. n. 1463977**)

Dato atto che

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 510-39944 del 2/12/2015 sono state approvate modificazioni al P.E.G. 2015-2017 conseguenti alla IV Variazione di Bilancio per gli esercizi 2015-2017 pertanto con Determinazione n. **271 - 37899/2015** del 23 dicembre 2015, è stata reimputata la spesa e la relativa entrata (ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sulla base della "competenza finanziaria potenziata") (Iniziativa n. **3045/2015**) nel seguente modo:

- € 36.002,59 con applicazione sul Titolo 2 - trasferimenti correnti (ex risorsa -E-3059625) con applicazione sul Titolo 2 - trasferimenti correnti dall'Unione Europea Tipologia 103 Categoria 2010302 degli stanziamenti provvisori 2016 - capitolo 16181/2016 Codice Piano dei Conti Integrato V livello: 2. 01.03.02.999 delle dotazioni provvisorie 2016 **op. contabile di rif. n. 1470654** (per saldo del rimanente 10% dai gestori uscenti).
- € 36.577,00 con imputazione della spesa sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070705) dei Residui passivi Bilancio 2015 cap 16614 Macroaggregato 03 - Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.01.11.999 delle dotazioni provvisorie 2016 (T.F.: TV) - (mov. rif. n. **1470646**) - (T.F.: TV).
- € 102.713,90 con imputazione della spesa sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070703) degli stanziamenti provvisori 2016 cap 16182 Macroaggregato 03 - Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.01.11.999 delle dotazioni provvisorie 2016 - (mov. rif. n. **1470661**) - (T.F.: TV).
- € 220.735,00= con imputazione della spesa sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070703) degli stanziamenti provvisori 2016 cap 16183 Macroaggregato 03 - Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.01.11.999 delle dotazioni provvisorie 2016 - (mov. rif. n. **1470665**) - (T.F.: TV).

Considerato che:

in relazione alla quota di *una tantum* per le funzioni locali in capo al Comune di Chivasso, la stessa, introitata dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Appaltante, sarà versata al Comune medesimo in misura dell'85% del valore ad esso spettante in base alla formula prevista dalla Delibera dell'AEEGSI n. 407/2012/R/GAS dell'11 ottobre 2012, per quanto concerne la porzione di attività di coordinamento svolta dalla Stazione Appaltante anche rispetto alle funzioni locali in capo al Comune stesso;

Dato atto

che il predetto gruppo di lavoro ha concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, la Città metropolitana di Torino, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226 sopra citato, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti, in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 dell'approvando schema di Convenzione; con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 7 del medesimo;

Atteso, peraltro, che,

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'approvando schema di Convenzione, la Città metropolitana di Torino, in qualità di stazione appaltante, procede nelle funzioni delegate dagli Enti locali concedenti anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, in relazione alla complessità e specificità della materia. A tale fine, si dà atto che, in collaborazione con il gruppo di lavoro sopra citato, sono in fase di predisposizione i documenti di gara per l'acquisizione attraverso procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti pubblici appositi servizi di assistenza tecnica e giuridica per la somma, quale importo a base di gara, di Euro 120.000,00, la quale trova copertura finanziaria nel rimborso "*una tantum*" che verrà corrisposto dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, per una parte sul rimborso spettante alla Provincia in qualità di stazione appaltante (Euro 24.000,00) e per la rimanente parte sul rimborso spettante ai Comuni in qualità di Enti locali concedenti (Euro 96.000,00), dando altresì atto che, trattandosi di servizi di assistenza tecnica e giuridica che verranno acquisiti tramite procedura aperta nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, gli stessi non sono soggetti alla disciplina relativa all'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alla L. n. 244/2008 (art. 3, commi 55 e 56).

Dato atto che

- l'Ente opera nei primi mesi del 2016 in regime di "esercizio provvisorio" di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs. 126/2014, con la specificazione di cui all'articolo 1 ter, comma 3, del DL 78/2015 (L 125/15), con riferimento al Bilancio di Previsione definitivo approvato per il 2015;

Dato atto che

- i fondi trasferiti alla stazione appaltante in via di anticipazione dal Gestore uscente e destinati alla realizzazione della gara d'Ambito, verranno successivamente rimborsati dal Gestore aggiudicatario, e che, trattandosi di spesa obbligatoria, l'impegno non è soggetto al limite di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che occorre pertanto ridurre le seguenti operazioni contabili**n. 1470661 da € 102.713,90a € 78.713,90****n. 1470665 da € 220.735,00a € 124.735,00**

ed effettuare una prenotazione di impegno per l'anno 2016 per la somma totale di € 120,000,00 rinviando agli Uffici competenti l'attività gestionale al fine di pervenire all'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica e giuridica che verranno acquisiti tramite procedura aperta nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici;

Dato atto, altresì, che

è stata raggiunta la maggioranza qualificata richiesta dalla normativa di settore sopra richiamata ai fini dell'approvazione e successiva sottoscrizione della Convenzione fra la Stazione appaltante e i Comuni concedenti deleganti. Sul punto, infatti, l'art. 2 del D.M. n. 226/2011, come modificato nel 2015, recita: *“La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito è approvata con la maggioranza qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98* (cioè, “la maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico”); in relazione all'Ambito in parola tale maggioranza è stata raggiunta in quanto hanno proceduto all'approvazione dello schema di Convenzione in oggetto n. 18 Comuni su un numero complessivo di 19 Comuni;

Ritenuto, pertanto,

e per tutte le ragioni sopra esposte, necessario procedere all'approvazione dello schema di Convenzione in oggetto, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché, alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del Citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Convenzione fra la Città metropolitana di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 6 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
- 2) di dare atto che il Sindaco della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, procederà alla sottoscrizione della Convenzione in parola;
- 3) di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al Gruppo di Lavoro, così come individuato e regolato dall'art. 4 della stessa, i cui componenti verranno nominati dalle Parti della Convenzione entro quindici giorni dalla sottoscrizione della medesima;
- 4) di dare atto, altresì, che, ai fini dell'art. 2, comma 3, dell'approvando schema di Convenzione, sono attualmente in fase di predisposizione i documenti di gara per l'acquisizione attraverso procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti pubblici appalti servizi di assistenza tecnica e giuridica per la somma, quale importo a base di gara, di Euro 120.000,00, la quale trova copertura finanziaria nel rimborso "una tantum" che verrà corrisposto dai gestori uscenti, (come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013), per una parte sul rimborso spettante alla Città metropolitana di Torino in qualità di Stazione Appaltante (Euro 24.000,00) e per la rimanente parte sul rimborso spettante ai Comuni in qualità di Enti locali concedenti (Euro 96.000,00), e che, trattandosi di servizi di assistenza tecnica e giuridica che verranno acquisiti tramite procedura aperta nell'ambito della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, gli stessi non sono soggetti alla disciplina relativa all'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui alla L. n. 244/2008 (art. 3, commi 55 e 56);
- 5) di confermare sulle scritture contabili dell'esercizio 2015, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. (Iniziativa n. **3045/2015**) la spesa complessiva di **€120.000,00**;
- 6) di ridurre le seguenti **operazioni contabili**
n. 1470661 da € 102.713,90 a € 78.713,90
n. 1470665 da € 220.735,00 a € 124.735,00
- 7) di prenotare la spesa complessiva di € 120.000,00 nel seguente modo:
 - **€ 24.000,00** sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070703) degli stanziamenti provvisori 2016 cap 16182 Macroaggregato 03 - Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.01.11.999 delle dotazioni provvisorie 2016 - (T.F.: TV).
 - **€ 96.000,00** sulla Missione/Programma 09/02 Titolo 1 - Spese correnti (ex intervento 1070703) degli stanziamenti provvisori 2016 cap 16183 Macroaggregato 03 - Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.01.11.999 delle dotazioni provvisorie 2016 - (T.F.: TV).
- 8) di rinviare agli Uffici competenti l'attività gestionale al fine di pervenire all'acquisizione dei servizi di cui al precedente punto n. 4);
- 9) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, la Città metropolitana svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio, coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, fatta salva, ai sensi dell'art. 9 della stessa, l'eventuale modifica della Convenzione medesima in relazione all'individuazione della controparte del servizio.

* * * * *

La **Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all'Ambito Territoriale Torino 6. Schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Approvazione (U.PR. Euro=120.000,00=)

N. Protocollo: 13865/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Gambetta - Giachello - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Pianasso)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Amprino - Appendino - Avetta - Carena - Carretta - Gambetta - Giachello - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Pianasso)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino

/bp

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO TORINO 6

L'anno duemilaquindici, in Torino, _____ tra i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Torino 6 e la Città Metropolitana di Torino, nelle date risultanti dall'apposizione di ciascuna firma digitale

PREMESSO

- che l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale, in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell'Ambito Torino 6;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, come di recente modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106 - Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all'articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla

Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, *"dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi"*, esercitandone le funzioni, e che pertanto, dal 1° gennaio 2015, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino;
- che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;
- che, ai sensi del decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara;
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell'azione amministrativa degli Enti;
- che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati "Comuni", "Enti convenzionati" o "Enti concedenti") intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari approvate da ciascuno dei Comuni in parola, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione (di seguito "Convenzione");
- che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 e s.m.i.

PRESO ATTO CHE

- nel caso specifico dell'Ambito 6 in oggetto (costituito da 19 Comuni per complessivi 60.712 punti di riconsegna) la maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito corrispondono a 13 Comuni, i quali devono rappresentare almeno 40.475 punti di riconsegna;
- sono pervenute da parte dei Comuni di riferimento n. 14 manifestazione di volontà (per complessivi 53.754 punti di riconsegna) ad individuare la Città Metropolitana di

Torino quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente all'Ambito Torino 6, sufficienti a raggiungere le soglie previste dall'art. 4, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, oggi confluito nel D.M. n. 226/11 come modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106 sopra citato (art. 2 comma 1);

- con Decreto del Consigliere Delegato n. _____ del _____ la Città Metropolitana di Torino ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dai Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 6.

**Tutto ciò premesso
fra i Comuni appartenenti all'Ambito Torino 6, come sotto elencati, e la Città
Metropolitana di Torino**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 6, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all'attuazione del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 5, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e s.m.i., con particolare riferimento *all'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e richiamati al successivo art. 3, comma 4, della presente Convenzione.*

**Articolo 2
(Compiti della Città Metropolitana di Torino)**

1. I Comuni convenzionati delegano alla Città Metropolitana di Torino, che accetta, l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Città Metropolitana di Torino si fa carico di acquisire dai Gestori uscenti per conto dei singoli Enti locali concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità

per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico come richiamato al comma 8 del predetto articolo.

3. La Città Metropolitana di Torino anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. La Città Metropolitana di Torino d'accordo con gli Enti locali concedenti, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, determina il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 e in attuazione delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, recante *"Approvazione del documento «Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale»*, e gestisce l'eventuale contenzioso su tale determinazione ai fini della procedura di gara.
5. Con riguardo alle funzioni locali di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, le stesse non sono oggetto di delega da parte del Comune di Chivasso alla Stazione Appaltante, e saranno svolte autonomamente dal Comune stesso salvo il coordinamento con la Stazione Appaltante medesima. Il Comune di Chivasso nello svolgimento di tali attività e nella collaborazione con la Stazione Appaltante per la predisposizione della documentazione di gara si avvarrà di professionisti qualificati che si coordineranno con i professionisti di cui al successivo comma 7.
6. La Città Metropolitana di Torino, sentiti gli Enti locali concedenti, prepara le Linee guida programmatiche d'Ambito con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'Ambito.
7. La Città Metropolitana di Torino, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.
8. La Città Metropolitana di Torino cura ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.
9. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 **(Compiti dei Enti locali concedenti)**

1. Ciascun Ente convenzionato indicherà, all'interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. Fatto salvo lo svolgimento in proprio delle funzioni locali da parte del Comune di Chivasso come specificato nel precedente art. 2, comma 5, ciascun Ente locale concedente collabora con la Città Metropolitana di Torino ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
3. Gli Enti locali concedenti concordano con la Città Metropolitana di Torino eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Città Metropolitana stessa, ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti.
4. Ciascun Ente locale concedente, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dalla Città Metropolitana di Torino, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164/2000.
5. Resta inteso che in nessun caso la Città Metropolitana di Torino, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla Convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente comma, dalla legge attribuiti direttamente ed esclusivamente a ciascun Ente locale concedente.
6. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale concedente approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla Città Metropolitana di Torino, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011.
7. Ciascun Ente locale concedente, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Città Metropolitana di Torino, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla stessa di preparare, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell'Ambito.
8. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 4 **(Gruppo di lavoro)**

1. Per l'esecuzione delle attività operative propedeutiche alle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro

composto da tre rappresentanti della Città Metropolitana di Torino (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da sei rappresentanti dei Comuni, due per ciascuna zona omogenea (Sotto-ambito), di cui all'Allegato 1, facente parte integrante della presente Convenzione, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti convenzionati di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.

2. I Comuni di ciascun Sotto-ambito individuano i propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino o nel corso delle riunioni di Sottoambito a tal fine convocate dalla Stazione appaltante.
3. Il Gruppo di lavoro è ospitato nei locali della Città Metropolitana di Torino e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
 - b. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas;
 - c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria sia tecnica che amministrativa in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
5. Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza di almeno un referente per sottoambito, computando a tal fine anche le deleghe. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro.
6. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
7. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei Sotto-ambiti, quest'ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo Sottoambito.

La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante oppure consegnata all'inizio della seduta.
8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla Stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni del Sotto-ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Comitato di Monitoraggio)

1. La Città Metropolitana di Torino, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti degli Enti locali concedenti: cinque per ciascuna zona omogenea (Sotto-ambiti) di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione.
2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.
3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente per le vie brevi, o su proposta della controparte del servizio; si riunisce altresì ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.
4. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio partecipa un rappresentante della Città Metropolitana di Torino in qualità di controparte del contratto di servizio, il quale relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011.
5. La Città Metropolitana di Torino, in qualità di controparte del servizio, svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette altresì a disposizione mezzi e locali.
6. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.
7. I Sotto-ambiti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino, entro quindici giorni dall'aggiudicazione della Gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio.
8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sotto-ambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Città Metropolitana di Torino, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.
9. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato.
10. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti.
11. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
12. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Articolo 6 (Recesso)

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.

Articolo 7 (Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo *una tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas è attribuito direttamente alla Città Metropolitana medesima.
2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Città Metropolitana di Torino per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3, si stabilisce che il corrispettivo *una-tantum* previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico n. 407/2012/R/gas sia attribuito alla Città Metropolitana di Torino esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni e a valorizzazione del costo del personale della Stazione appaltante per lo svolgimento delle funzioni locali delegate, secondo criteri che verranno individuati dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 4.
3. Esclusivamente in relazione al Comune di Chivasso, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della presente Convenzione, il corrispettivo *una-tantum* di cui al precedente comma, introitato dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Appaltante, viene versato al Comune medesimo in misura dell'85% del valore ad esso spettante in base alla formula prevista dalla Delibera dell'AEEGSI n. 407/2012/R/GAS dell'11 ottobre 2012, in relazione alla porzione di attività di coordinamento svolta dalla Stazione Appaltante anche rispetto alle funzioni locali in capo al Comune di Chivasso.
4. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dal precedente comma 2 si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dalla Città Metropolitana di Torino fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:
 - 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
 - 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.
5. Eventuali oneri economici non ricompresi nell'ambito dei rimborsi di cui al comma 2, quali, ad es., quelli ulteriori derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara, sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 4.

Articolo 8
(Obbligo di riservatezza)

1. Fatta salva la Legge 241/90, le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 9
(Durata e Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.
2. Modifiche alla presente Convenzione, compresa l'individuazione della controparte del contratto di servizio di cui all'art. 2, comma 8, della presente Convenzione, potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.

Articolo 10
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso,

le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.

2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.
3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Città Metropolitana di Torino nella qualità di Stazione Appaltante.

I Comuni di:

Brandizzo

Brozolo

Brusasco

Castagneto Po

Castiglione Torinese

Cavagnolo

Chivasso

Gassino Torinese

Lauriano

Mazzè

Monteu da Po

Rondissone

San Mauro Torinese

San Raffaele Cimena

San Sebastiano da Po

Settimo Torinese

Torrazza Piemonte

Verolengo

Vische

La Città Metropolitana di Torino

L'imposta di bollo sul presente originale informatico non è dovuta in quanto trattasi di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 2000 fra soggetti esenti (Comuni e Città Metropolitana), ai sensi dell'art. 16, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriazione, dal Segretario Generale.

SOTTO AMBITI TORINO 6

SOTTO AMBITO 1	
Comune	Numero clienti
Chivasso	12.350
Mazzè	1.439
Rondissone	753
Torrazza Piemonte	1.087
Verolengo	2.139
Vische	412
TOTALE	18.180

SOTTO AMBITO 2	
Comune	Numero clienti
Brozolo	0
Brusasco	485
Castagneto Po	554
Cavagnolo	836
Lauriano	466
Monteu da Po	271
San Sebastiano da Po	584
TOTALE	3196

SOTTO AMBITO 3	
Comune	Numero clienti
Brandizzo	3.583
Castiglione Torinese	2.339
Gassino Torinese	3.670
San Raffaele Cimena	1.037
San Mauro Torinese	8.408
Settimo Torinese	20.299
TOTALE	39.336

Letto, confermato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, o delegato, di ciascuno dei Comuni di seguito indicati, la cui titolarità alla firma è stata previamente accertata, come risulta da apposito documento, custodito agli atti della Città Metropolitana di Torino nella qualità di Stazione appaltante.

I Comuni di:

Brandizzo

Brozolo

Brusasco

Castagneto Po

Castiglione Torinese

Cavagnolo

Chivasso

Gassino Torinese

Lauriano

Mazzè

Monteu da Po

Rondissone

San Mauro Torinese

San Raffaele Cimena

San Sebastiano da Po

Settimo Torinese

Torrazza Piemonte

Verolengo

Vische

La Città Metropolitana di Torino

L'imposta di bollo sul presente originale informatico non è dovuta in quanto trattasi di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267 del 2000 fra soggetti esenti (Comuni e Città Metropolitana), ai sensi dell'art. 16, Tabella - Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertorizzazione, dal Segretario Generale.